

COMUNE DI ARIELLI (CH)

Il Revisore dei Conti

Parere sulla proposta di delibera di C.C. avente ad oggetto **"Definizione agevolata delle entrate comunali. Approvazione del regolamento ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. 199/2025 e contestuale adesione alla "rottamazione quinquies" dei carichi affidati all'Agente della riscossione ex art. 1, commi 82-101, L. 199/2025 e art. 10-quinquies, D.L. 38/2026, conv. L. 88/2026"**

Verbale n.14/2026

La sottoscritta dott.ssa Leobruni Marilena, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Arielli (CH),

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 20.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP relativo al periodo 2026/2028;
- che con delibera del Consiglio Comunale n.18 del 20.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ed i relativi allegati;

Richiamato

l'art.1 Legge 30.12.2025 n. 199 commi:

102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,

all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

Richiamato

-l'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

-l'art.10 quinquies del DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38 ,con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n.88, rubricato (Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali).))1.

((Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate:

- a) a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026;
- c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.

In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;

d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 28 febbraio 2027;

e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 marzo 2027;

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.))

2.

((I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le

modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici));

Vista

-la proposta di delibera di C.C. Avente ad oggetto "**Definizione agevolata delle entrate comunali. Approvazione del regolamento ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. 199/2025 e contestuale adesione alla "rottamazione quinquies" dei carichi affidati all'Agente della riscossione ex art. 1, commi 82-101, L. 199/2025 e art. 10-quinquies, D.L. 38/2026, conv. L. 88/2026**", comunicata, unitamente agli allegati, al Revisore dei Conti in data 16.07.2026, e sulla quale va acquisito il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del d.lgs 267/2000;

Considerato che:

-il Comune di Arielli attualmente ha affidato all'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdE-R) i carichi di nuova formazione, mentre una consistente porzione dei carichi pregressi, formatasi negli anni precedenti, risulta tuttora gestita, in qualità di soggetto affidatario della riscossione coattiva ex art. 52 d.lgs. n. 446/1997, dalla SO.G.E.T. S.p.A., con sede in Pescara, Via Venezia n. 49 (C.F./P.IVA 01807790686);

-che nella proposta si da atto che dai dati trasmessi dal Concessionario SO.G.E.T. S.p.A. (prospetto "Sanatoria 2026 – DAG", ente cod. 2629) risulta un carico residuo complessivo affidato e non riscosso, relativo a ingiunzioni e accertamenti esecutivi per ICI/IMU e TARSU/TARI, pari a euro 551.166,78, articolato in n. 21 liste e n. 496 posizioni; che di tale importo, la quota capitale ammonta a euro 448.555,29, le sanzioni a euro 91.051,95 e gli interessi a euro 11.559,54, con la conseguenza che l'adesione dei debitori comporta l'incasso della sola quota capitale e l'abbuono di sanzioni e interessi per complessivi euro 102.611,49;

Visto

-l'art. 239, commi 1, lettera b) punto 7 del T.U.E.L.;

-il parere positivo di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di deliberazione;

-il parere positivo della regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1 del tuel;

-che il Responsabile dell'area Finanziaria non ha segnalato al sottoscritto Revisore, ai sensi del co.6 dell'art.153 del D.Lgs. n.267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;

-che nella proposta si da atto che l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha effetti finanziari sostenibili in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate mantenendo gli equilibri;

esprime

parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza, sulla proposta delibera di C.C. avente ad oggetto "**Definizione agevolata delle entrate comunali. Approvazione del regolamento ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. 199/2025 e contestuale adesione alla "rottamazione quinquies" dei carichi affidati all'Agente della riscossione ex art. 1, commi 82-101, L. 199/2025 e art. 10-quinquies, D.L. 38/2026, conv. L. 88/2026**".

Arielli, 20.07.2026

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Marianna Fogliani

